

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 263/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. SEBASTIANO FARACI DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMI 2 E 4, STATUTO FEDERALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5080/103PF11-12/GT/DL - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 126 del 17.4.2012)**

La C.G.F. respinge il come sopra proposto dal Procuratore Federale.

- 2. RICORSO FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRANCESCO MOLITIERNO SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO CALCIO A5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 21.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 744 del 24.4.2012)**

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Finplanet Fiumicino di Fiumicino (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**
  - AMMENDA DI €300,00 ALLA RECLAMANTE;
  - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.9.2012 AL SIG. DI BENEDETTO SERGIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ;
  - SQUALIFICA FIN AL 31.5.2012 AL CALCIATORE PEZZI ANTONIO, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, VIRTUS PRATOLA CALCIO/PINETO CALCIO DELL'1.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 63 del 26.4.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Pratola Calcio di Pratola Peligna (L'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO IMOLESE FEMMINILE A.C.F.D. TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL COM. UFF. N. 81 DEL 16.5.2012 DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, NELLA PARTE RIFERITA AI LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE**

L'Imolese Femminile A.C.F.D. si è rivolta a questa Corte per impugnare il Com. Uff. n. 81 del 16.5.2012 della Divisione Calcio Femminile contenente regole circa la partecipazione di calciatrici alla fase nazionale del Campionato Primavera Juniores, chiedendone un parziale annullamento.

Il reclamo non è ammissibile.

Lo stesso, infatti, investe un provvedimento amministrativo emanato, nell'ambito delle sue competenze, da una componente federale, provvedimento che è sottratto, per la sua stessa natura, alla conoscenza degli organi di giustizia.

La tassa va incamerata.

P.Q.M.

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'Imolese Femminile A.C.F.D. di Imola (Bologna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUOZZO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAGLIARI CALCIO A5/LORETO APRUTINO DEL 12.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 805 del 14.5.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a5 di Loreto Aprutino (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 22 maggio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete